

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai seguenti Magistrati
Dr Silvia Rita Fabrizio Presidente
Dr. Elvira Buzzelli Consigliere rel. est.
Dr. Francesco Salvatore Filocamo Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella controversia in grado d'appello iscritta al n. xxx/2019 R.G., vertente tra

MUTUATARIO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore – amministratore unico del
(omissis) srl;

Appellante

Contro

BANCA MUTUANTE – già **BANCA OMISSIS;**

Appellata

Oggetto: Risarcimento del danno per illegittima segnalazione Centrale Rischi.

Conclusioni: Come da note di trattazione scritta richiamate nell'ordinanza del 14/10/2021.

FATTO E DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, n.xxx/2019, depositata in Cancelleria il 10.6.2019 e notificata dalla convenuta in data 12.6.2019, il Tribunale di Chieti – rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale formulata dalla convenuta – ha quindi rigettato nel merito la domanda attrice e condannato gli attori alla refusione di 2/3 delle spese processuali liquidate in complessivi € 8.874,60.

2. Era stata domandata, con atto di citazione 10.5.2016, la condanna della convenuta società **BANCA MUTUANTE** al risarcimento dei danni derivanti dall'illegittima ed erronea iscrizione al Crif, alla Centrale Rischi della Banca d'Italia ed al **OMISSIS**.

A sostegno gli attori avevano esposto

a) di aver stipulato con la **BANCA MUTUANTE** - filiale di **OMISSIS** – in data 23.11.2010 un contratto di mutuo per l'importo di € 60.000, da restituirsi a mezzo n.60 rate costanti a decorrere dal 23.12.2010 e fino al 23.11.2015;

b) nel marzo 2013 gli esponenti hanno chiesto alla **BANCA MUTUANTE** la sospensione delle rate di mutuo a far data 23.4.2013 per la durata di 12 mesi.;

c) tale accordo, verbalmente preso, era stato, però, formalizzato solo nel febbraio 2014, con effetto retroattivo dal 23.4.2013 al 23.4.2014, a causa della trasformazione societaria da sas a srl;

d) il contenuto dell'accordo verbale, poi trasfuso nella scrittura con efficacia retroattiva, prevedeva la sospensione da parte della **società (omissis)** del pagamento delle rate di mutuo dall'aprile 2013;

e) nel febbraio 2014 la società esponente aveva scoperto casualmente – in seguito al diniego da parte della **BANCA** di una nuova richiesta di finanziamento – dell'esistenza di una iscrizione della stessa e dei suoi fideiussori da parte della **BANCA MUTUANTE** alla Crif durante il periodo dell'accordata sospensione (dal giugno 2013 al gennaio 2014); f) tale iscrizione era da ritenersi del tutto illegittima, perché effettuata nel periodo di sospensione del mutuo, perché mai preceduta da alcuna comunicazione, e tra l'altro senza la dovuta analisi della situazione finanziaria della società, ha provocato gravi danni sia alla società che alle persone dei suoi fideiussori;

g) sia **MUTUATARIO** che la società avevano subito da tale illegittimo comportamento gravi danni, quantificati per il **MUTUATARIO** «nella somma di € 214.000 – di cui € 88.500 per cessione di quote, € 57.500 per mancata redditività come potenziale dividendo, € 18.000 per mancata redditività come compenso amministratore ed € 50.000 danno all'immagine – e per la **(omissis) srl** (già **(omissis) sas**) in

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416

p.l.r.p.t., nella somma di € 203,400 – di cui € 125.400 per mancata redditività, € 28.000 per onerosità degli investimenti (attrezzature ed interventi sulla struttura) ed € 50.000 per danno all'immagine».

3. Il primo giudice rigettava la domanda sulla base delle seguenti argomentazioni che testualmente si riportano, con la sola aggiunta di note di elencazione: «a) la documentazione in atti palesa che solo in data 29/11/'13 (e non già nel marzo del '13) parte attorea ebbe a chiedere sospensione delle rate con effetto dalla rata del 23/4/'13; b) la richiesta fu accordata dall'ente convenuto in data 6/2/'14 e la sanatoria della segnalazione si è perfezionata nel sistema (gestito da terzi) a fine mese e quindi è risultata visibile dal marzo del '14; c) era quindi inevitabile l'esito negativo (anche per giudizio di merito negativo sulla solvibilità del richiedente) del finanziamento a terzo che odierna parte attorea ha chiesto già nel febbraio del '14 (e non nel gennaio del '14); d) in ordine alla doglianza relativa al fatto che le segnalazioni a suo tempo rese non sarebbero state precedute da idoneo preavviso di segnalazione, si affermava che detto preavviso opera solo a favore di consumatore, laddove nel caso di specie trattasi di ente societario operante professionalmente in chiave imprenditoriale; e) quanto infine alla erroneità della segnalazione "a sofferenza" (che si basa su valutazione negativa del soggetto circa la capacità di far fronte a proprie obbligazione, pur non cronica) va osservato che la segnalazione –si come prodotta dallo stesso attore- non si concreta in valutazione di sofferenza ma di mancato pagamento di rate».

4. Con l'interposto appello, gli attori hanno censurato la sentenza chiedendone l'integrale riforma con accoglimento della domanda.

5. Ha resistito la **BANCA MUTUANTE** chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

6. L'appello formulato, pur basato su censure che, in ordine alla ricostruzione in fatto degli eventi potrebbero in parte – come vedremo - essere condivise, non può essere accolto, sebbene la motivazione della sentenza dovrà essere integrata dalle considerazioni che di seguito si espongono.

7. In punto di fatto, è corretta la censura con la quale gli appellanti si dolgono del fatto che la domanda è stata respinta, sul presupposto della mancata prova dei fatti allegati, e tra essi, in primis, della prova dell'epoca dell'accordo verbale di sospensione dei rimborsi rateali.

Tale prova, tuttavia, proprio perché nel suo nucleo essenziale atteneva ad un accordo verbale che avrebbe dovuto essere formalizzato nel più breve tempo possibile e che, invece, sarebbe stato formalizzato con molto ritardo, avrebbe consentito di chiarire – ove fornita – che la sospensione non fu arbitraria o frutto di un inadempimento ma, appunto, concordata con la banca e dunque, almeno in ipotesi, incolpevole ed idonea a legittimare le effettuate segnalazioni.

Ma, purtroppo, gli appellanti non si avvedono di non aver rinnovato dinanzi a questa corte le istanze istruttorie (in particolare, la richiesta di prova testimoniale) cui si erano affidati, in primo grado, per veicolare il riscontro. A ben vedere, ciò non è stato fatto ritualmente né nell'atto d'appello (nel quale nessuno dei capitoli di prova è articolato) né nelle conclusioni rassegnate telematicamente il 7/10/2021, in vista della udienza di precisazione delle conclusioni (tenutasi con trattazione scritta).

La prospettazione fornita dunque, pur in sé verosimile, non può essere ritenuta fondata in questa sede processuale, neanche alla luce delle censure formulate.

Né può sostenersi che la prova di quei fatti dovesse essere (e possa in questa sede) essere desunta, ex art. 115 c.p.c., dalla mancata contestazione specifica da parte della **BANCA MUTUANTE**.

Ciò per varie ragioni.

Da un lato, va tenuto in considerazione il fatto che l'intera difesa della convenuta si basa sull'allegazione di fatti incompatibili con quella ammissione; dall'altro, deve considerarsi che un onere di contestazione specifica è ravvisabile in capo alla parte solo quanto l'affermazione della controparte sia sufficientemente specifica. Nel nostro caso, invece, gli attori si sono limitati ad affermare di aver chiesto «... nel marzo 2013, alla **BANCA MUTUANTE** di sospendere il pagamento delle rate del finanziamento de quo a far data dal 23.4.2013» (cfr. atto di citazione e memoria istruttoria, in fascicolo di primo grado dell'appellante).

Non è specificato in quale giorno sarebbe avvenuto il colloquio; quali, nello specifico ne sarebbero stati contenuti e quali gli interlocutori presenti, con ciò ledendosi anche il diritto di difesa della controparte,

Sentenza, Tribunale di Ancona, Giudice Maria Teresa Danieli, del 21.03.2022 n. 416

che non avrebbe avuto modo neppure di predisporre una prova contraria (cfr. Cass. n.30744/2017; Cass. n. 5429/2020, che ricorda come “il principio di non contestazione, pur essendo stato codificato con la modifica dell’art. 115 c.p.c. disposta dalla legge del 2009, era certamente previgente nell’ordinamento quale principio interpretativo, secondo la più che consolidata giurisprudenza di legittimità (Cass., 3, n. 5356 del 5/3/2009; Cass., n. 27596 del 2008, n. 7074 del 2006 ed altre), la quale aveva già statuito, prima della novella, che detto principio determina in relazione ai fatti non contestati, un effetto vincolante per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controllo probatorio dei fatti non contestati, acquisiti al materiale processuale, essendo vincolato a ritenerli sussistenti in quanto l’atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall’ambito degli accertamenti richiesti.

Conseguentemente, ogniquale volta sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione, l’altra ha l’onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo in mancanza, il fatto ritenersi pacifico”).

Le conseguenze sul piano probatorio dell’applicazione del principio di non contestazione, cioè, va qui ribadito, presuppongono l’allegazione di fatti specifici, circostanziati e contestualizzati; ciò che, nel caso di specie, non è ravvisabile.

8. In conclusione, giova chiarire come, a fronte di tali considerazioni, le divergenze di valutazione in ordine al contenuto dei documenti allegati passano in secondo piano; solo, infatti, ove fosse acquisita in giudizio la prova di un accordo verbale conforme al contenuto del successivo accordo scritto (con efficacia retroattiva) che su quello fosse stato basato, solo in tal caso avrebbe senso indagare sulla circostanza che il mancato pagamento abbia riguardato soltanto quelle mensilità che nell’accordo erano rientrate.

9. Del resto, anche sul piano della prova dei danni lamentati - ove mai si potesse arrivare a valutare questo aspetto (assorbito dalle valutazioni che precedono) - occorrerebbe considerare che la documentazione contabile allegata (prospetti contabili, stralci di bilanci sociali) non consentirebbe di impostare neppure un’adeguata verifica in punto di nesso causale; infatti, senza un riscontro testimoniale in ordine alla necessità per la parte attrice, in quel particolare momento storico, del ricorso al credito (negato, in ipotesi, proprio in virtù delle illegittime segnalazioni effettuate dalla convenuta), anche l’indagine tecnica che dovesse accertare l’esistenza di una perdita economicamente valutabile come danno per la società e per il fideiussore resterebbe fine a sé stessa, non potendo essere posta in nesso di derivazione causale con il fatto lamentato.

10. Tali ultime considerazioni valgono evidentemente per tutte le tipologie di danno allegato sia dalla società che dal fideiussore, compreso quello in punto di violazione dell’obbligo di preavviso di segnalazione - anche al di fuori del credito al consumo - sulla base delle previsioni di cui all’art. 125 comma 3 TUB, di cui all’art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d’Italia.

11. Per le ragioni esposte, va ribadito in conclusione come non sussista dunque alcuna possibilità di procedere all’ammissione della prova testimoniale richiesta solo in primo grado, con istanza qui non esplicitamente rinnovata né di dare corso ad una consulenza tecnica d’ufficio. Ad ogni buon conto, fermo restando quanto esposto, questa Corte ritiene opportuno esplicitare che i capitoli di prova come articolati nella memoria istruttoria di primo grado (allegata al fascicolo di parte), ove per ipotesi volessero essere ritenuti correttamente oggetto di rinnovata richiesta istruttoria, non potrebbero comportarne l’ammissione in quanto - come sopra anticipato - sono capitolati in violazione delle norme di cui all’art. 244 c.p.c. su circostanze generiche, prive di adeguata contestualizzazione spazio temporale, quando non siano riferiti a fatti oggetto di autonomo riscontro documentale (ed in questo senso irrilevante).

12. L’appello, dunque, non può essere accolto così come non potrebbero essere ritenute ammissibili istanze istruttorie.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone - Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

13. Spese secondo soccombenza liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori medi riferiti al *petitum*, in ragione delle tariffe di cui al dm 55/2014 e succ. mod. ed integr..

14. Infine, va osservato che il gravame è stato proposto con citazione notificata il 22 luglio 2013, dunque in epoca successiva al 31/1/2013; si applica, di conseguenza (cfr Cass. 26566/2013) l'art. 1 comma 17 della l. 228/2012, che ha modificato l'art. 13 del d.p.r n. 115/2002 con l'inserimento del comma 1 quater (in base al quale, se l'impugnazione principale o incidentale è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis) va dichiarato che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte d'Appello dell'Aquila, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Respinge l'appello;
- 2) Condanna gli appellanti in solido a rimborsare alla controparte le spese del grado, che liquida in complessivi € 9.515 oltre IVA CPA e rimborso forfettario delle spese di lite.
- 3) Dichiara che l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello già dovuto per l'impugnazione.

L'Aquila, 6 aprile 2022

Il Consigliere rel. est.
Dott. Elvira Buzzelli

Il Presidente
dott.ssa Silvia Rita Fabrizio

****Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy***